

Titolo/Title	Regolamento di Funzionamento del Comitato di Accreditamento
	<i>Regulation for the Functioning of the Accreditation Committee</i>
Sigla/Reference	RG-04
Revisione/Revision	05
Data/Date	11-04-2017

Redazione	Approvazione	Autorizzazione all'emissione	Entrata in vigore
Il Comitato per le Attività di Accreditamento	Il Consiglio Direttivo	Il Presidente	16-05-2017

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI ACCREDITAMENTO

PREMESSA

Il Presente Regolamento, redatto in conformità all'Articolo 18 dello Statuto e agli Articoli 12 e 13 del Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto, stabilisce le modalità operative di funzionamento del Comitato di Accreditamento, in coerenza con le Procedure interne dei singoli Dipartimenti, al fine di disciplinarne la funzione quale Organo operante in materia di accreditamenti.

Il Comitato di Accreditamento si articola in un Comitato per l'Attività di Accreditamento (CdA) ed in Comitati e SottoComitati Settoriali (CSA e SCSA) di Accreditamento.

Fatti salvi i principi statutari, i contenuti del presente Regolamento potranno essere modificati, in qualsiasi momento, dal Consiglio Direttivo di ACCREDIA, su proposta del Comitato per l'Attività di Accreditamento.

Nel testo che segue, viene evidenziata la corrispondenza numerica tra gli Articoli del presente Regolamento e gli Articoli dello Statuto e del Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto.

ARTICOLO 1- COMPOSIZIONE DEL COMITATO DI ACCREDITAMENTO (ARTICOLO 18 DELLO STATUTO E ART.12 DEL REGOLAMENTO GENERALE)

I Componenti del Comitato per l'Attività di Accreditamento (CdA) devono possedere competenza ed esperienza nelle diverse materie e discipline connesse con le attività oggetto di accreditamento e familiarità con le normative di riferimento e con i procedimenti valutativi attraverso i quali si esplica l'accREDITAMENTO stesso.

I Componenti dei Comitati e dei SottoComitati Settoriali di Accreditamento (CSA e SCSA) devono possedere competenza ed esperienza come precisate all'art. 13 del Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto. Il possesso di tali requisiti, debitamente documentato, è valutato dal Consiglio Direttivo di ACCREDIA.

I Componenti del Comitato di Accreditamento sono soggetti ai vincoli precisati all'Art. 18 dello Statuto e agli Art. 12 e 13 del Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto. Essi devono inoltre dichiarare, a pena di decadenza di non aver riportato condanne passate in giudicato per reati relativi al Codice Antimafia, al Codice Anticorruzione, al Codice del Consumo, al Codice degli Appalti, al Codice dell'Ambiente o sanzioni per inchieste instauratesi presso Autorità indipendenti (quali Agcm, Agcom, Anac, o altre Autorità assimilabili).

ARTICOLO 2 – COMPITI DEL COMITATO PER L'ATTIVITA' DI ACCREDITAMENTO

(ARTICOLO 18 DELLO STATUTO E ART.12 DEL REGOLAMENTO GENERALE)

Il Comitato per l'Attività di Accreditamento, è costituito dal Presidente del Comitato stesso, unitamente agli altri Componenti designati dal Consiglio Direttivo e dai Presidenti dei Comitati Settoriali.

Al Comitato per l'Attività di Accreditamento è affidato il compito di vigilare sull'andamento dell'attività dei Comitati e SottoComitati Settoriali, senza intervenire sulle singole deliberazioni.

Per tale scopo, attraverso proprie riunioni periodiche il CdA riesamina, in termini generali, l'attività svolta dai Comitati e SottoComitati Settoriali.

In particolare il CdA dedica - di norma nel primo trimestre dell'anno - una riunione per valutare le risultanze dell'anno precedente, sulla base di alcuni indicatori significativi, e delle relazioni, predisposte dai Presidenti dei CSA e SCSA. Sia gli indicatori, che il format di tali relazioni, sono approvati dal CdA su proposta del Direttore Generale che, con la collaborazione della Struttura, relaziona al CdA sull'andamento dei CSA e SCSA, in base agli indicatori individuati.

Il CdA acquisisce inoltre in ogni riunione l'elenco delle delibere assunte dai CSA, sulle quali può esprimere richieste di chiarimento.

Inoltre, il CdA ha i seguenti compiti:

- su proposta del Direttore di Dipartimento competente o dei singoli Comitati Settoriali, predisporre, aggiornare e verificare i regolamenti, le procedure e le prescrizioni in genere, che regolano l'attività di accreditamento, al fine di proporli al Consiglio Direttivo per le relative approvazioni;
- esprimere su proposta dei Presidenti dei Comitati Settoriali, un parere a fronte di delibere che possono avere impatto sui requisiti generali di accreditamento o su altri temi sollevati;
- valutare la proposta della Direzione di ACCREDIA in merito all'eventuale necessità di competenze nel corpo Ispettivo e/o nel Comitato Settoriale di pertinenza, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Direttivo dell'introduzione di nuovi schemi di accreditamento;
- esprimere un parere circa l'avvio dell'accREDITAMENTO di nuovi schemi di valutazione della conformità;
- approvare l'Elenco Ispettori e i relativi aggiornamenti.

**ARTICOLO 3 – CONVOCAZIONE DEL COMITATO PER L'ATTIVITA' DI
ACCREDITAMENTO E VALIDITÀ DELLE RIUNIONI
(Articolo 18 dello Statuto e Art.12 del Regolamento Generale)**

Le riunioni del Comitato per l'Attività di Accreditamento sono convocate dal Presidente del Comitato con cadenza periodica congrua, anche in funzione delle necessità derivanti dai Comitati e SottoComitati Settoriali di Accreditamento e di eventuali modifiche da apportare ai documenti da sottoporre al Consiglio Direttivo.

L'avviso di convocazione e l'Ordine del Giorno (OdG) relativi a ciascuna riunione del Comitato vengono predisposti dal Direttore Generale, di concerto con il Presidente del Comitato.

Le riunioni del Comitato per l'Attività di Accreditamento sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà dei Componenti e non è ammessa delega. È ammessa la partecipazione in videoconferenza. Le decisioni sono valide quando vengono approvate da almeno i due terzi dei presenti.

Alle riunioni del Comitato per l'Attività di Accreditamento intervengono, senza diritto di voto, il Direttore Generale, che se presente svolge funzioni di Segretario, i Direttori di Dipartimento preposti alle attività che fanno capo ai singoli Dipartimenti e il Responsabile del Sistema di Gestione.

Di norma almeno 7 giorni solari prima della riunione, la documentazione a supporto dei punti iscritti all'Ordine del Giorno viene pubblicata dalla Segreteria Istituzionale in un'apposita area riservata del sito intranet di ACCREDIA, per l'esame da parte dei Componenti del Comitato per l'Attività di Accreditamento. In tale area viene anche pubblicata la bozza definitiva del verbale delle riunioni precedenti.

In casi particolari qualora la consultazione abbia lo scopo di formulare una deliberazione, che per ragioni di urgenza va assunta rapidamente (es. approvazione Elenco Ispettori e relativi aggiornamenti, parere circa l'avvio dell'accREDITamento di nuovi schemi di valutazione della conformità; ecc..) la Direzione, sentito il Presidente del CdA, può procedere alla consultazione dei Componenti dei CSA a mezzo e-mail.

La Direzione deve:

- i) illustrare compiutamente il caso;
- ii) fissare un termine entro il quale devono pervenire le risposte da parte dei Componenti;
- iii) rendere disponibile, nell'area riservata o trasmettere per e-mail, con un preavviso non inferiore a 3 giorni solari, rispetto alla scadenza di cui al punto precedente, tutta la documentazione eventualmente necessaria per la compiuta informazione dei Componenti;
- iv) formulare una proposta di delibera, rispetto alla quale i Componenti devono esprimersi in modo chiaro (eventuali astensioni o mancate risposte entro i termini indicati, rispetto alla proposta, non verranno conteggiate ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta);
- v) provvedere a redigere un verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente del CdA, allegando tutte le e-mail in entrata ed in uscita inerenti la delibera. La data di delibera coinciderà con il termine fissato per le risposte da parte dei Componenti (punto ii).

ARTICOLO 4 - COMPOSIZIONE DEI COMITATI E DEI SOTTOCOMITATI SETTORIALI

(Articolo 18 dello Statuto e Art. 13 del Regolamento Generale)

Il numero e le competenze dei Comitati e dei SottoComitati Settoriali e dei singoli Componenti, vengono decisi e deliberati dal Consiglio Direttivo garantendo l'operatività per materie omogenee e l'individuazione delle competenze necessarie per ciascun schema di riferimento. Ciascun Comitato o SottoComitato Settoriale è composto da non meno di tre Componenti, fra i quali viene nominato dal Consiglio Direttivo un Presidente.

Per ciascun membro dei Comitati e dei SottoComitati Settoriali sono individuate le conoscenze e le competenze tecniche relative alle singole attività di valutazione della conformità.

La composizione deve comprendere le diverse competenze specialistiche richieste, derivanti da esperienze concrete e dirette maturate "sul campo" e debitamente documentate, secondo quanto previsto all'art. 12 del Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto.

ARTICOLO 5 – COMPITI DEL COMITATO SETTORIALE

(Articolo 18 dello Statuto e Art.13 del Regolamento Generale)

Compito principale dei Comitati Settoriali di Accreditamento (CSA) è quello di deliberare in merito allo stato di accreditamento dei singoli Organismi di Valutazione della Conformità.

La documentazione relativa alle pratiche di concessione di nuovi accreditamenti, mantenimento (ove applicabile), estensione, riduzione, rinnovo, sospensione, revoca e ripristino dell'accREDITamento, viene sottoposta all'esame dei Comitati Settoriali pertinenti.

I dettagli relativi a ciascuna pratica sono raccolti in opportuna documentazione (schede di accREDITamento/rapporti di valutazione) preparata dai Funzionari Tecnici sotto il coordinamento del Direttore di Dipartimento di competenza o dei Responsabili di Area. Detta documentazione deve riportare la proposta formulata dal Direttore di Dipartimento, sulla base delle conclusioni dei rapporti redatti dagli Ispettori, in conformità alle procedure operative stabilite per ciascun Comitato Settoriale e descritte nei rispettivi Regolamenti di Funzionamento.

Di norma almeno 7 giorni solari prima della riunione, la documentazione di supporto alle delibere viene pubblicata in un'apposita area riservata del sito intranet di ACCREDIA, per l'esame da parte dei Componenti del Comitato Settoriale e, in particolare, dei relatori designati, ove applicabile.

In casi urgenti, la documentazione potrà essere resa disponibile anche in sede di riunione, in fase di apertura e corredata da idonea motivazione, salvo il fatto che spetta ai Comitati decidere se procedere, o meno, all'esame delle pratiche corrispondenti.

I dati e gli elementi contenuti in suddetta documentazione devono essere presentati in forma completa e oggettiva e sono soggetti ai vincoli di riservatezza controfirmati da ciascun Componente del Comitato Settoriale.

ARTICOLO 6 – CONVOCAZIONE DEI COMITATI SETTORIALI E VALIDITÀ DELLE RIUNIONI

(Articolo 18 dello Statuto e Articolo 13 del Regolamento Generale)

Gli avvisi di convocazione e gli Ordini del Giorno (OdG) relativi a ciascuna riunione dei Comitati, vengono predisposti dai Direttori di Dipartimento o dai Responsabili di Area, di concerto con i Presidenti dei Comitati Settoriali interessati.

Nell'avviso di convocazione, o con successive comunicazioni, vengono indicati, ove applicabile, i Relatori per le singole pratiche, sulla base di principi di competenza e rotazione.

L'OdG elenca tutte le pratiche di accreditamento oggetto di deliberazione, nonché gli altri argomenti sui quali i Comitati Settoriali sono chiamati a deliberare o esprimere valutazioni in base ai compiti ad esso attribuiti dalle norme statutarie e regolamentari. L'OdG può altresì prevedere comunicazioni ai Componenti del Comitato da parte dei Presidenti dei Comitati Settoriali, della Direzione Generale e/o dei Direttori di Dipartimento/Responsabili di Area. L'indice tipo dell'OdG, è il seguente:

1. Constatazione della validità della riunione;
2. Approvazione dell'Ordine del Giorno;
3. Approvazione del Verbale della riunione precedente;
4. Comunicazioni;
5. Delibere in materia di accreditamento: nuovi accreditamenti, mantenimenti (ove applicabile), estensioni, rinnovi, riduzioni, sospensioni, revoche, rinunce ed altri provvedimenti;
6. Varie ed eventuali.

Le riunioni dei Comitati Settoriali sono presiedute dal Presidente del Comitato. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la riunione è presieduta da un membro designato, per l'occasione, dal Comitato stesso.

Alle riunioni dei Comitati Settoriali possono intervenire, al fine di fornire contributi tecnici, informazioni, dettagli ed approfondimenti alla miglior trattazione delle materie e pratiche in esame oggetto di deliberazione i Funzionari Tecnici e i Responsabili dei Gruppi di Verifica Ispettiva che hanno condotto le relative valutazioni (part-time e limitatamente agli specifici aspetti di consultazione), su invito dei Direttori di Dipartimento o dei Responsabili di Area.

Al fine di garantire le necessarie competenze, i Comitati Settoriali di Accreditamento possono essere integrati, per le attività istruttorie su specifiche pratiche, con Esperti Tecnici esterni, che intervengono alle riunioni, senza diritto di voto, fornendo un parere tecnico per la delibera.

Le riunioni dei singoli Comitati Settoriali sono regolarmente costituite con la presenza di almeno la metà dei Componenti e non è ammessa delega. Le decisioni sono valide quando vengono approvate da almeno i due terzi dei presenti.

Alle riunioni dei Comitati Settoriali di Accreditamento possono intervenire, senza diritto di voto il Direttore Generale, i Direttori di Dipartimento e i Responsabili di Area, che per gli ambiti di rispettiva competenza.

Regole operative di dettaglio valide per i differenti Comitati Settoriali di Accreditamento, sono riportate nei relativi Regolamenti di Funzionamento.

ARTICOLO 7 – DELIBERE DEI COMITATI SETTORIALI **(Articoli 18 dello Statuto e Articolo 13 del Regolamento Generale)**

Tutte le delibere e le decisioni dei Comitati Settoriali attinenti allo stato di accreditamento dei singoli Organismi di Valutazione della Conformità, sono approvate seduta stante dal Comitato che ha emesso la delibera.

Le motivazioni, così come le altre informazioni pertinenti sono riportate in un dettagliato Verbale che è firmato, per redazione, dal Segretario e per approvazione dal Presidente del Comitato. Detto Verbale viene strutturato secondo un indice che rispecchia gli argomenti già contenuti nell'OdG.

L'approvazione del Verbale della riunione precedente (di cui al Punto 3 dell'Indice Tipo dell'OdG) non è riferita alle delibere assunte che, come precisato sopra, sono approvate "seduta stante" in riunione.

ARTICOLO 8 - SOTTO COMITATO SETTORIALE DI ACCREDITAMENTO **(COMPOSIZIONE E REGOLE DI FUNZIONAMENTO)** **(Articolo 18 dello Statuto e Art.13 del Regolamento Generale)**

La costituzione di SottoComitati Settoriali di Accreditamento (SCSA) può avvenire su proposta del Direttore Generale ed è soggetta ad approvazione del Consiglio Direttivo. Ciascun SCSA può far riferimento a più CSA.

La conferma delle deliberazioni assunte dal SottoComitato Settoriale di Accreditamento è svolta dal Comitato Settoriale di Accreditamento di competenza. Eventuali decisioni difformi devono essere motivate. In tali casi, il SottoComitato Settoriale di Accreditamento riesamina la delibera.

In caso di difformità di pareri tra SCSA e CSA la questione è sottoposta al CdA che esamina l'intera pratica e, sentiti il Presidente del CSA e del SCSA coinvolti, decide definitivamente.

- RG-04-DL Regolamento di funzionamento del Comitato Settoriale di Accreditamento del Dipartimento Laboratori di Prova (CSA DL);
- RG-04-DC Regolamento di funzionamento dei Comitati Settoriali di Accreditamento del Dipartimento Certificazione e Ispezione (CSA DCI, CSA AMB, CSA OONN);
- RG-04-DT Regolamento di funzionamento del Comitato Settoriale di Accreditamento del Dipartimento Laboratori di Taratura (CSA DT);
- RG-04-01 Regolamento di funzionamento dei SottoComitati Settoriali di Accreditamento (SCSA).